

# COMUNE DI GROTTAMINARDA

## Provincia di Avellino



### **REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

## **Articolo 1**

### **OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Sono recepite nel presente testo le disposizioni normative istitutive dell'addizionale comunale all'Irpef di cui al D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998, all'oggetto "Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef", a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 commi 142 e 143 della legge n. 296 del 27.12.2006.

## **Articolo 2**

### **APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA**

1. L'addizionale è applicata al reddito complessivo determinato ai sensi del T.U.I.R. 917/1986 e ss.mm. e ii., al netto degli oneri detraibili e dei crediti (D.Lgs. 360/1998 art. 1 c. 4).
2. Viene stabilita una soglia di esenzione (no tax area) dal pagamento dell'addizionale comunale Irpef per i redditi fino a 7.500 euro. Sono pertanto soggetti al pagamento dell'addizionale comunale Irpef tutti i redditi superiori a tale cifra.
3. Viene fatta salva la possibilità di apportare eventuali diversificazioni annuali delle soglie di esenzione con successive integrazioni al presente regolamento, alla luce di una valutazione delle realtà sociali del territorio, non disgiunto dal gettito effettivo dell'addizionale rapportato ai fabbisogni di bilancio di ciascun esercizio.
4. L'addizionale si applica ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce la determinazione dell'aliquota siano iscritti nei registri anagrafici del comune.

## **Articolo 3**

### **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA**

- 1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Grottaminarda, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita in 0,8% punti percentuale.**
2. L'aliquota viene determinata annualmente. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio. L'aliquota può essere ridotta qualora ricorrano minori fabbisogni finanziari dell'Ente rispetto ai servizi forniti alla popolazione e tenuto conto delle altre risorse disponibili. Rimane peraltro inalterata, anche in questi casi, la piena validità ed operatività del presente Regolamento per ogni successiva variazione dell'aliquota stessa.
3. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1 comma 142 lett. a) della legge n. 296 del 27.12.2006 e ss.mm.ii..

4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

#### **Articolo 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione dell'addizionale, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un Responsabile designato dal Sindaco.
2. A tale responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'addizionale previsti dalla legge e/o dai regolamenti dell'Ente.

#### **Articolo 5 VERSAMENTO**

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. L'addizionale all'IRPEF spetta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale.
3. Il versamento dell'addizionale è effettuato, in acconto e saldo, unitamente al versamento eseguito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
4. L'acconto dell'addizionale è calcolato in misura pari al trenta per cento dell'addizionale complessivamente determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile dell'anno precedente. Ai fini del calcolo dell'acconto il contribuente o il sostituto d'imposta assume la misura di aliquota deliberata per l'anno di imposta. Se la delibera di determinazione dell'aliquota è pubblicata entro il 15 febbraio dell'anno di imposta si definisce l'acconto con la misura deliberata. Se la pubblicazione ha avuto luogo successivamente al 15 febbraio dell'anno di imposta l'acconto è determinato con la misura di aliquota già in vigore nell'anno antecedente.
5. Per i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente l'acconto dell'addizionale è determinato dai sostituti d'imposta e trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, a partire dal mese di marzo.
6. Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di rate pari a undici, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate.
7. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in un'unica soluzione.
8. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

#### **Articolo 6 EFFICACIA**

1. Il presente regolamento mantiene la sua validità ed efficacia nei confronti di tutti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, con adeguamento automatico a nuove disposizioni legislative che dovessero essere nel prosieguo emanate.
2. **Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012.**

**Articolo 7**  
**RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.
2. Sono abrogate le disposizioni adottate in materia dal Comune che dovessero risultare in contrasto con il presente regolamento.